



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 51 del 07/12/2020

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'RT. 191 DEL D. LGS. N° 152/2006, PER CONSENTIRE IL RICORSO TEMPORANEO AD UNA SPECIALE FORMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI TIPO A, COME PREVISTO NELL'ORDINANZA P.R.S. N° 2/RIF DEL 25/09/2020, PROVENIENTI DA ABITAZIONI, STRUTTURE ALBERGHIERE, RSA O ALTRA STRUTTURA COLLETTIVA DI ASSISTENZA COVID-19, NELLE QUALI SOGGIORNANO PAZIENTI IN ISOLAMENTO OBBLIGATORIO CAUSA POSITIVITÀ AL TAMPONE O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA NEL TERRITORIO COMUNALE DI TAORMINA.

IL SINDACO

Atteso che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020 *"Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*, pubblicata nella G.U.R.I. n. 26 del 01.02.2020;
- Visto il D.L. n. 83 del 30.07.2020 *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020"* pubblicato nella G.U.R.I. n. 190 del 30.07.2020;
- Visto il decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»*;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sull'intero territorio nazionale";
- Vista l'Ordinanza n.1/Rif del 27/03/2020 del Presidente della Regione Sicilia in materia di: "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", dove all'art. 2 (Modalità di raccolta dei rifiuti urbani) viene individuata la gestione di diverse tipologie di rifiuti e precisamente:
 - A. Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo A);
 - Al. Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva (utenze e rifiuti di tipo Al);
 - B. Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale in abitazione dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo B).
- Vista l'Ordinanza n. 2/Rif del 25.09.2020 del Presidente della Regione Sicilia *"Ricorso*

temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Reitera con modifiche dell'Ordinanza n. 1/Rif del 27 marzo 2020";

- Atteso che secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 della stessa Ordinanza n.2/Rif la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze di tipo A sono, in via ordinaria, gestiti dall'Azienda Sanitaria Provinciale — ASP;
- Vista la nota prot. 0045723 del 18/11/2020 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Acque e Rifiuti, acquisita agli atti dell'Ente con prot. 96945 del 19/11/2020 ad oggetto: "Ordinanza n.2/Rif del 25 settembre 2020. Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Reitera con modifiche dell'Ordinanza n.1/Rif del 27 marzo 2020. Chiarimenti";
- Preso atto che nella predetta nota si chiarisce che:

- "Ai sensi dell'art. 2, comma 2 le A.S.P. territorialmente competenti, in assenza di motivata e dimostrata impossibilità devono attenersi alle disposizioni di cui al provvedimento contingibile e urgente emesso dal Presidente della Regione Siciliana che prevede, a carico delle stesse, l'esecuzione in via ordinaria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze di tipo A... i rifiuti di tipo A devono essere gestiti separatamente dagli altri rifiuti urbani indifferenziati raccolti dal gestore del servizio pubblico, con apposita contabilizzazione distinta degli oneri per la loro raccolta e trattamento e devono essere, in via privilegiata, inviati alla termodistruzione - TD - e in deroga alle vigenti autorizzazioni, ove le stesse non prevedano il codice EER 20.03.01., senza alcun trattamento preliminare...Nei casi in cui l'A.S.P. territorialmente competente sia impossibilitata a effettuare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento per le utenze di tipo A, lo stesso è disposto dal Comune nel rispetto del Codice dei Contratti e svolto, secondo le modalità di cui all'art. 2 comma 4, attraverso affidamento a idoneo operatore economico iscritto all'Albo dei Gestori Ambientali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente di adeguata capacità tecnico-organizzativa in termini di mezzi, attrezzature e personale formato allo scopo;

- I costi del servizio devono essere posti a carico della ASP territorialmente competente, sia se provvede direttamente, sia se, in sua vece, provveda il Comune, in quanto il paziente positivo al COVID-19 di norma dovrebbe essere posto in isolamento in strutture sanitarie dedicate, ma stante l'attuale situazione di sovraffollamento delle strutture, è costretto a rimanere isolato nella propria abitazione, producendo così rifiuti a potenziale rischio infettivo, analoghi a quelli che produrrebbe se fosse ricoverato in un'apposita struttura sanitaria. Per tali considerazioni il prelievo e lo smaltimento di siffatti rifiuti non possono che essere posti a carico del servizio sanitario nazionale;

- I Comuni che hanno necessità di prelevare e avviare a smaltimento i rifiuti provenienti dalle utenze in cui soggiornano pazienti in isolamento obbligatorio causa positività al Covid-19, ne danno comunicazione all'ASP territorialmente competente, che dovrà attivarsi entro due giorni lavorativi tramite l'azienda specializzata che in atto gestisce i prelievi dei rifiuti sanitari a potenziale rischio infettivo prodotti presso i vari presidi sanitari aziendali con analoghe modalità di prelievo trasporto e smaltimento presso impianti di termodistruzione;

- In caso di motivato diniego da parte delle A.S.P. territorialmente competente, i Comuni dovranno attivarsi per individuare apposita ditta specializzata al prelievo e smaltimento di tale tipologia di rifiuti così come previsto dall'Ordinanza n.2/Rif: del 25 settembre 2020;

- Nel caso in cui la A.S.P. territorialmente competente non dovesse dare seguito alle richieste avanzate dai Comuni entro tre giorni lavorativi, i Comuni sono autorizzati ad avvalersi di apposita ditta specializzata addebitando i costi sostenuti all'A.S.P. territorialmente competente";

-Per quanto sopra, nel caso provvedessero i Comuni in via sostitutiva, gli oneri aggiuntivi derivanti dallo svolgimento di tale funzione dovranno essere preventivamente comunicati all'ASP di appartenenza che dovrà provvedere, rientrando tra i suoi compiti, al relativo rimborso. I Comuni, tuttavia, dovranno rispettare, quale parametro utile per la quantificazione economica, il valore massimo del costo unitario a utenza previsto per l'esecuzione di analogo servizio espletato da parte delle Aziende specializzate individuate dalle medesime Aziende Sanitarie Provinciali";

- Vista la nota dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina – Dipartimento Governo Servizi Amministrativi U.O.C. Provveditorato prot. 0130911/20 del 13/11/2020, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 27517 del 16/11/2020 con la quale si rappresentava che, i comuni ai sensi dell'art. 2, c. 3, dell'Ordinanza Regionale 2/RIF del 25/2020 dovevano assicurare in proprio il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, di rifiuti urbani di tipo "A" presso le utenze dei soggetti positivi al tampone, in

isolamento o in quarantena obbligatoria(COVID-19) ,in quanto a causa dell'aumento dei contagi, che ha messo in crisi la filiera dello smaltimento dei rifiuti in argomento, l'Azienda specializzata incaricata dall'ASP Messina non era più in grado di garantire il servizio;

- Ritenuto, alla luce dell'art. 2 comma 3 dell'Ordinanza n. 2/Rif del 25.09.2020 del Presidente della Regione, dovere attivare ogni azione, in via d'urgenza, per l'esecuzione del servizio di raccolta a domicilio, trasporto e smaltimento dei rifiuti di tipo A, provenienti da abitazioni, strutture alberghiere, RSA o altra struttura collettiva di assistenza Covid-19, nelle quali soggiornano pazienti in isolamento obbligatorio causa positività al tampone o in quarantena obbligatoria nel territorio comunale di Taormina;
- Visto l'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 in virtù del quale il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione Europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- Tutto ciò premesso

ORDINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e confermato, e al fine di garantire quanto necessario ad evitare gravi conseguenze per l'ambiente e la salute, di consentire il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani, a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, così come previsto dall'Ordinanza n. 2/Rif del 25.09.2020 del Presidente della Regione Siciliana;

All'Area Urbanistica e LL..PP.. di affidare, in via d'urgenza, a ditta esterna autorizzata, il servizio di raccolta a domicilio, trasporto e smaltimento di rifiuti di "Tipo A" provenienti da abitazioni, strutture alberghiere, RSA o altra struttura collettiva di assistenza Covid-19, nelle quali soggiornano pazienti in isolamento obbligatorio causa positività al tampone o in quarantena obbligatoria nel territorio comunale di Taormina secondo le procedure del Codice degli Appalti e in conformità all'Ordinanza n° 2/Rif del 25/09/2020.

DISPONE

La Comunicazine della presente Ordinanza con effetto di notifica:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri
- Al Ministro della Salute
- Al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- All' A.N.A.C. -Autorità Nazionale Anticorruzione
- Al Prefetto di Messina
- Al Presidente della Regione Siciliana;
- Al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti
- Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile
- Al Presidente della SRR Messina
- Alla Città. Metropolitana di Messina
- All' ASP di Messina.

Sottoscritta dal Sindaco

- **(BOLOGNARI MARIO)**
con firma digitale